

CITTÀ DI TRECATE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO

Parte VII - Capo III
LE CONSULTE CIVICHE

PARTE VII
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO III - LE CONSULTE CIVICHE

Art. 86 - Istituzione e finalità delle Consulte civiche

1. Riconosciuta l'importanza della partecipazione attiva e continuativa dei cittadini che risiedono o operano sul territorio alla vita e alla crescita sociale, culturale, professionale ed economica della propria Comunità, il Consiglio Comunale istituisce con propria deliberazione le Consulte civiche definendone le materie, non oltre l'adunanza successiva a quella in cui sono state istituite le Commissioni Consiliari permanenti.
2. Le Consulte civiche sono organismi di partecipazione popolare all'azione amministrativa del Comune con finalità di ricerca, studio e proposta sulle materie di competenza dell'Ente, che si esprimono attraverso modalità non vincolanti di collaborazione con gli organi politici e burocratici del Comune.
3. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di modificare la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo in un qualsiasi momento del proprio mandato.

Art. 87 - Requisiti e modalità per la nomina dei componenti

1. Il Sindaco nomina i componenti delle Consulte, in numero comunque non superiore a quindici, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.
2. Il Sindaco può altresì individuare, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, quali ulteriori invitati permanenti ai lavori della Consulta altre realtà rappresentative tra cui quelle dell'associazionismo, del volontariato, delle categorie professionali, dell'imprenditoria.
3. Il Sindaco, l'Assessore competente per materia o il Consigliere incaricato e il Presidente del Consiglio comunale possono, per il proficuo svolgimento dei lavori della Consulta, partecipare alle sue riunioni e presiederle qualora vengano riunite in sedute aperte al pubblico.
4. Possono essere nominati membri di Consulta i cittadini che hanno risposto ad apposito avviso pubblico, fornendo la loro disponibilità e manifestando interesse o competenza nella materia della Consulta.
5. Non possono essere nominati membri di Consulta coloro che non possiedono i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, né i Consiglieri e gli Assessori comunali in carica.

Art. 88 - Durata in carica, decadenza e dimissione dei componenti

1. I membri delle Consulte rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.
2. I membri delle Consulte decadono qualora perdano i requisiti per essere nominati di cui al precedente articolo.

3. I membri delle Consulta possono dimettersi dal proprio incarico in qualsiasi momento, con una semplice comunicazione anche non motivata. Le dimissioni vengono trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e vengono riportate nel verbale della riunione successiva della Consulta.

4. Le funzioni di controllo sull'azione delle Consulte civiche e dei loro componenti sono esercitate dalla Conferenza dei Capigruppo, che, in caso di rilievi, li comunica al Coordinatore della Consulta stessa e al Sindaco per eventuali provvedimenti.

4-bis. Un cittadino può candidarsi ed essere ammesso, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in numero massimo di tre Consulte, secondo l'ordine di elencazione contenuto nella domanda.

Art. 89 - Convocazione e coordinamento delle consulte civiche

1. Le Consulte civiche sono convocate dal Presidente del Consiglio comunale, di concerto con il Coordinatore della Consulta. L'avviso di convocazione, trasmesso mediante posta elettronica a tutti i componenti, riporta il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e indica se trattasi di seduta aperta al pubblico.

2. Delle convocazioni è sempre data comunicazione al Sindaco e all'Assessore competente per materia o al Consigliere incaricato.

3. I lavori della Consulta sono di norma presieduti da un Coordinatore, individuato dai membri della Consulta stessa tra di essi all'inizio della prima riunione utile, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 87 comma 3.

4. In caso di assenza o temporanea impossibilità, le funzioni del Coordinatore sono assolte dal membro della Consulta più giovane d'età che si renda disponibile.

Art. 90 - Validità e verbalizzazione delle sedute

1. Le riunioni delle Consulte civiche non necessitano di numero legale per la propria validità.

2. Delle riunioni il Coordinatore deve redigere, entro 14 giorni dalla data dell'adunanza, un verbale sommario che indichi i membri presenti e riporti le proposte, i suggerimenti e le azioni di stimolo sulle materie di competenza della Consulta stessa. Di tale verbale viene trasmessa copia al Sindaco, all'Assessore competente per materia o al Consigliere incaricato e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 91 - Impegni dell'Ente ed esclusione di compensi

1. L'Ente si impegna a mettere a disposizione per le riunioni delle Consulte civiche un'idonea sala, di norma nel Palazzo Municipale.

2. All'Ufficio Segreteria competono le funzioni di supporto al funzionamento delle Consulte.

3. La partecipazione alle Consulte civiche è gratuita. Ai membri delle stesse non vengono corrisposti compensi, né rimborsi di alcun genere per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l'assunzione di incarichi.

4. Gli Amministratori comunali che partecipano alle riunioni delle consulte non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.